

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 08/01/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso 29/7/2010, Br.Lu.Ap. proponeva, dinnanzi a questa Commissione, opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato da Equitalia, sulla base di una serie di cartelle esattoriali relative a imposte diverse., per un importo complessivo di E 26.339,38, oltre interessi maturandi, su un capitale originario di E 18.098,55.

Tale atto di pignoramento presso il terzo Regione Lombardia, conteneva altresì, ex art.72 bis del DPR 602/73, l'ordine al terzo di pagare direttamente a Equitalia i crediti dell'esecutato Br.. Deduceva il ricorrente: la illegittimità dell'atto impugnato per la mancata notifica al debitore esecutato con "conseguente evidente lesione del diritto di difesa" . Precisava di avere avuto conoscenza di tale procedura esecutiva solo da un fax inviatogli dalla Regione Lombardia in data 17/6/2010.

Lamentava poi una serie di irregolarità formali dell'atto: la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione per mancata indicazione delle singole pretese creditorie, e della indicazione della autorità dinnanzi alla quale impugnare il provvedimento. Relativamente agli atti presupposti, il ricorrente sottolineava che alcune cartelle non gli erano mai state notificate, che comunque le notifiche a mezzo posta effettuate senza il tramite di uno degli agenti di riscossione in base all'art.26 DPR 602/73 dovevano considerarsi inesistenti, che non gli erano state inviate le intimazioni di pagamento benché nell'atto fossero indicate. Chiedeva la sospensione dell'atto in via provvisoria, l'annullamento dello stesso e il risarcimento dei danni per le azioni esecutive ingiustamente subite.

Si costituiva Equitalia e in via preliminare eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice tributario indicando la giurisdizione del giudice ordinario. Deduceva nel merito la regolarità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti e la infondatezza di ogni domanda risarcitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Veniva disposta la sospensione provvisoria dell'atto, dopo di che il contribuente chiedeva la riunione ad altra procedura di opposizione ad iscrizione ipotecaria per lo stesso credito, riunione che però non poteva essere effettuata perché nelle more la predetta opposizione era già stata decisa.

### **Motivi della decisione**

Deve essere in via preliminare esaminata la questione della giurisdizione nel caso, come quello di specie, in cui venga dedotta dal contribuente la nullità degli atti presupposti, quali la cartella esattoriale. La questione ha dato luogo ad ampi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali, e non è di poco momento, soprattutto in relazione alla tutela del contribuente che ad una prima lettura delle disposizioni legislative può apparire monca: infatti da un lato ai sensi dell'art.2 del d.lgs 546/92 la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento, dall'altra dinnanzi al giudice ordinario in tema di esecuzione esattoriale, disciplinata dal D.P.R. 602/73 non sono ammesse le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi se non per la pignorabilità dei beni.

Già talune sentenze di merito (V. Commissione Tributaria di Treviso, sent.23/2009 e quella di Piacenza (sent.717/2009) avevano sostenuto che in caso di dedotta nullità degli atti presupposti il pignoramento potesse essere impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria. Recentissimamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 14667 del 5/7/2011, hanno risolto la questione ritenendo la competenza della Commissione Tributaria in un caso in cui il contribuente aveva impugnato un pignoramento presso terzi, contestando però la fondatezza del titolo esecutivo, cioè delle

cartelle esattoriali mediante le quali l'ente impositore (la regione Molise, trattandosi di tassa automobilistica) aveva esercitato la pretesa che il contribuente aveva ritenuto non dovuta.

La eccezione di carenza di giurisdizione di questa Commissione va pertanto respinta.

Passando all'esame del merito , ritiene questa Commissione che l'opposizione del contribuente non sia fondata.

Quanto al fatto che l'atto di pignoramento presso terzi sia stato notificato al terzo e non al contribuente, è lo stesso contribuente ad affermare di averne avuto notizia quasi contestuale dalla stessa regione Lombardia, terza pignorata, il che gli ha consentito ogni più ampio esercizio del diritto di difesa.

Quanto alle asserite carenze dell'atto di pignoramento (mancata indicazione del responsabile del procedimento, dettaglio dei crediti, etc). trattasi di atto di esecuzione che nell'esecuzione esattoriale assume la forma dell'ordine di pagamento ed è più che correttamente motivato con la specifica indicazione dei numeri delle cartelle e degli atti di intimazione.

Il contribuente è stato messo pienamente in grado di comprendere la pretesa tributaria, perché aveva ricevuto le cartelle. A questo proposito le eccezioni di mancata notifica delle cartelle sono risultate del tutto infondate, a fronte degli avvisi di ricevimento prodotti da Equitalia, sia per quanto riguarda la cartelle stesse , sia per quanto riguarda gli atti di intimazione.

La regolarità delle notifiche , per le stesse cartelle, era già stata ritenuta del resto dalla Commissione che aveva esaminato la regolarità della iscrizione ipotecaria.

Infondata anche, alla luce della ormai pacifica giurisprudenza della Cassazione, la eccezione di inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo posta senza il tramite di uno degli agenti di riscossione.

Deve infine darsi conto del fatto che con istanza fuori udienza il contribuente ha depositato comunicazione di riduzione del credito dell'iscrizione dell'ipoteca, allegando una comunicazione di Equitalia datata 15/10/2010 con la quale si comunicava che "in data 11/10/2010 ha presentato Presso l'Ufficio del Territorio di Milano 2, Servizi di Pubblicità Immobiliare, la richiesta di riduzione del credito da E 26.894,42 a E 5359,80, dell'ipoteca iscritta in data 24/3/2010" Ergo, secondo il contribuente, deve intendersi che la riduzione del credito si estenda anche al pignoramento presso terzi, per cui chiede che venga disposta la restituzione di E 20.960, già corrisposto da Regione Lombardia in qualità di terza pignorata.

Allo stato della documentazione a disposizione della Commissione, non vi è alcuna prova che Equitalia abbia chiesto la riduzione dell'iscrizione perché aveva ritenuto fondata almeno in parte le contestazioni del contribuente circa l'"an" del suo debito. Semplicemente, l'8/9/2010 la Regione Lombardia aveva pagato, quale terzo pignorato, E 20.960, riducendo così il debito residuo. Va invece osservato che il contribuente non è riuscito a dare prova convincente di aver pagato, come sostiene, taluni importi di cui alle cartelle: produce infatti fotocopie di ricevute non chiaramente riconducibili ai debiti in questione.

Quanto al preteso risarcimento dei danni conseguenti alla attività "persecutoria" dell'Equitalia, neppure chiaramente indicati, si tratta comunque di questione che sicuramente esula dalla giurisdizione di questa Commissione.

Il ricorso va dunque respinto.

La complessità e novità di talune questioni giustifica la compensazione delle spese di causa.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso, dichiara compensate per intero le spese di causa.